



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. nr. 42/04 e ss.mm.ed ii., su un'area di notevole interesse archeologico individuata in contrada San Giovanni nel Comune di Milazzo (Me);
- ACCERTATO che l'area sopra citata, censita al catasto del Comune di Milazzo (Me) al F.M. 6 con p.lle 1222 (q.p.), 1223 (q.p.), 1224 (q.p.), 1225 (q.p.), 1226 (q.p.), 1227 (q.p.), 1228 (q.p.), 1229 (q.p.), 1230 (q.p.), 1231 (q.p.), 1916 (q.p.), 1917 (q.p.), 2529 (q.p.), 2530 (q.p.), 2532(q.p.), così come evidenziata nell'allegata planimetria con campitura in colore grigio, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett.a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. e ii. e dell'art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977, in quanto in detta area è stata individuata la presenza di un lembo della necropoli greca (VI-IV sec. a.C.) dell'antica Mylai;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. nr. 80/77 l'area sopra individuata in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'area individuata in contrada San Giovanni nel Comune di Milazzo (Me), censita al catasto del Comune di Milazzo (Me) al F.M. 6 con p.lle 1222 (q.p.), 1223 (q.p.), 1224 (q.p.), 1225 (q.p.), 1226 (q.p.), 1227 (q.p.), 1228 (q.p.), 1229 (q.p.), 1230 (q.p.), 1231 (q.p.), 1916 (q.p.), 1917 (q.p.), 2529 (q.p.), 2530 (q.p.), 2532 (q.p.), così come evidenziata nell'allegata planimetria con campitura in colore grigio, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, è dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette

leggi.

- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'area individuata al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerla, danneggiarla o adibirla ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla conservazione dei beni in essa presenti. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Al fine di garantire la tutela delle sepolture e dei corredi esistenti nel sottosuolo dell'area sopra menzionata, si prescrive – sulla medesima – l'inedificabilità assoluta nonché il divieto assoluto di realizzare qualsiasi intervento che incida sul sottosuolo, inclusa la piantumazione di qualsiasi genere.
- ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 5) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie, l'estratto di mappa catastale e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Milazzo (Me), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART. 6) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.
- ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 6 agosto 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to

